



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. GHIBERTI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 - C.M FIIC84200V
[e-mail: fiic84200v@pec.istruzione.it](mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it) - fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it

Codice IPA: UFGTOH

Prot.n.9489/1.1.h
Circ. n.20

Firenze, 11 settembre 2019

Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria 1° grado Ghiberti
e p.c.
ai docenti e al personale ATA
Al sito web

Oggetto : **Organizzazione della scuola secondaria in caso di sciopero**

Obiettivo della presente circolare è quello di organizzare al meglio l'erogazione del servizio in caso di sciopero, contemperando da una parte i diritti dei lavoratori e dall'altra salvaguardando il diritto allo studio, senza dimenticare le responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni all'interno dell'edificio scolastico. Sono pertanto riportate a seguire alcune indicazioni generali da adottare dal personale della scuola, indicazioni per le quali è richiesta anche la collaborazione dei genitori. A seguito di comunicazione scritta volontaria da parte dei docenti di adesione allo sciopero, l'orario scolastico potrà subire delle variazioni, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti lo sciopero stesso mediante avviso sul diario scolastico e pubblicazione sul sito dell'Istituto www.comprensivoghibertifirenze.gov.it. In questo caso, qualora l'adesione allo sciopero comunicata dai docenti e dal personale ATA non renda possibile la regolare erogazione del servizio, soprattutto in relazione ai doveri di vigilanza sui minori, la Dirigente Scolastica potrà disporre anche la chiusura del plesso scolastico o la riformulazione ridotta dell'orario delle lezioni che sarà comunicata nei giorni precedenti lo sciopero medesimo. Tenuto conto che il personale ha facoltà di non dichiarare in anticipo l'adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi in situazioni contingenti tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica ma anche un'adeguata sorveglianza degli alunni.

MODALITA' OPERATIVE IN CASO DI ASSENZA DEI DOCENTI:

- Se è assente il docente della prima ora, l'alunno non verrà fatto entrare a scuola.
- Se nelle ore successive alla prima la classe è scoperta per un'ora, gli alunni verranno tenuti a scuola e sarà garantita la sorveglianza da parte di un adulto.
- Nel caso in cui venga riorganizzato l'orario, con uscita anticipata rispetto all'orario regolare, l'uscita anticipata da scuola in autonomia potrà essere consentita solo se preventivamente comunicata mediante avviso scritto sul diario, che dovrà essere firmato dal genitore per presa visione e mostrato al docente della prima ora di lezione.
- Nel caso in cui non sia possibile effettuare una riorganizzazione oraria, poiché molti docenti non hanno dichiarato la propria adesione allo sciopero, gli alunni presenti a scuola (perché accolti alla prima ora in presenza del docente non scioperante) potranno uscire anticipatamente SOLO dietro presentazione del modello di autorizzazione debitamente

compilato e firmato dal genitore. Il modello verrà consegnato con la comunicazione dell'indizione dello sciopero e sarà comunque disponibile presso la portineria della scuola. Questa autorizzazione dovrà essere rinnovata in occasione di ogni sciopero.

Sulla base di quanto sopra indicato, gli alunni AUTORIZZATI saranno fatti uscire da scuola autonomamente; gli alunni NON AUTORIZZATI saranno accolti in altra classe - quando possibile - oppure la scuola contatterà i genitori per l'uscita anticipata da scuola (i genitori o adulti delegati dovranno presentarsi a scuola a ritirare gli alunni).

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Annalisa SAVINO)
*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 D. Lgs. n. 39/1993*



bloc e i loro fiancheggiatori; fino a quando non si vedono «sordide mani lanciare i topi dai tombini» (copyright Giorgio Gaber). Perché se l'obiettivo palese con accenti da Mary Poppins è fermare il riscaldamento globale, quello strisciante antisistema è «destroy capitalism» o almeno ceneo-rio per le feste.

Il mezzo milione di giovani che affolla le piazze italiane (da Roma a Milano, da Torino a

tato che migliaia di auto producono emissioni velenose col moltiplicatore sia dai tubi di scarico che dalle narici furenti dei conducenti. A Napoli si rischia la rissa fra manifestanti e automobilisti. A Palermo una trentina di facinorosi vestiti di nero tenta di spezzare in due il corteo, con il rischio di provocare la reazione degli agenti; la Digos indaga negli ambienti di estrema destra. A Milano l'estrema sinistra si è

ti ha detto la sua: «Dobbiamo far appassionare i ragazzi ai mestieri del futuro che non sono l'informatica per far soldi ma per aiutare il pianeta e mettere l'intelligenza artificiale al servizio di queste cause».

Tutto bellissimo, se non fosse che entrambi sono espressione culturale del Movimento 5 stelle, in prima linea nel bloccare preventivamente le infrastrutture come la Tav, decisiva per togliere milioni di auto e

trasformazione dei rifiuti in energia pulita al Sud. Sottolinea il vicepresidente del Senato, **Roberto Calderoli**: «Bene la protesta dei nostri ragazzi, ma forse hanno sbagliato le piazze. Bastava che si concentrassero davanti a palazzo Chigi». Ripresasi in fretta dalla sgridata di **Emmanuel Macron** («Leje gli altri vadano a pulire le spiagge della Corsica»), **Greta Thurnberg** ha mandato la benedizione dal Canada e la sua

sta diventando ve... Non mi interessa la scuola, voglio entrare in politica».

Nell'entusiastico slancio supportato da **Laura Boldrini** e **Pippo Civati** in piazza, **Alessandro Gassman** e la consueta compagnia di giro cinematografico-letteraria su Twitter - i manifestanti di Milano hanno incendiato in piazza Duomo un mappamondo al grido «la nostra casa sta bru-

hanno raccolto migliaia di bottigliette di plastica gettate per terra. È andata meglio a Bologna dove i ragazzi hanno deciso di protestare con l'esempio e hanno raccolto i mozziconi dalle strade del centro. Denominatore comune della nuova contestazione, alla fine tutti in fila da McDonald's. Greta potrebbe non apprezzare.

Foto: M. Rossi - Ansa / Contrasto

di **STEFANO GRAZIOSI**

A Firenze lo sciopero è obbligatorio


All'istituto Ghiberti la preside fa chiudere la scuola a metà mattina. Ma a molti non è piaciuto l'invito di Fioramonti a giustificare le assenze: «Non compete al ministro»

■ Sciopero obbligatorio. Proprio così. Non bastava che il ministro dell'Istruzione in persona invitasse le scuole a ritenere giustificati gli studenti che avessero partecipato ieri alle manifestazioni sul cambiamento climatico. Non bastava neppure la risonanza mediatica (un tantino enfatica) data nei giorni scorsi a queste proteste. No, non bastava. Perché in una scuola di Firenze, l'Istituto Ghiberti, lo sciopero è stato, per così dire, addirittura reso obbligatorio. Come segnalato infatti con disappunto da una lettrice della *Verità*, la scuola in questione ha pensato bene di anticipare ufficialmente, nella giornata di ieri, l'uscita degli studenti alle 10.10: tutto certificato (e documentato) in apposita circolare firmata dalla dirigente scolastica **Annalisa Savino**.

Un comportamento, diciamo così, piuttosto originale. D'altronde, ieri non tutti i di-

rigenti scolastici si sono comportati allo stesso modo. Per citare solo il caso di Roma, come riportato dal *Messaggero*, i presidi del liceo Newton, Seneca e Orazio hanno deciso di non contare il giorno di sciopero come una assenza. Al liceo Azzarita si sono tenute lezioni mirate, al Mamiani e all'Albertelli delle assemblee. Mentre al classico Tasso al Lucrezio Caro, al Kant, al Primo Levi e all'Aristotele è stata conteggiata l'assenza.

A molti presidi, in tutto il paese, non è piaciuto l'invito del ministro **Lorenzo Fioramonti** di giustificare le assenze. Sul sito *orizzontescuola.it*, la professoressa **Anna Rita Borelli** gli ha scritto una



CIRCOLARE La comunicazione della preside del Ghiberti di Firenze

lettera aperta per ricordargli che «la scuola non deve intervenire per autorizzare manifestazioni che si svolgono

fuori dalle lezioni, ma in orario scolastico; non compete al ministero suggerire quali manifestazioni siano valide o

meno, quali siano quelle autorizzabili e quelle no». Anche l'associazione Disal, che riunisce i dirigenti delle scuole autonome e libere, ha stigmatizzato le parole del ministro: «Il ministero non è parte proprio di quel Governo in carica chiamato a prendere decisioni politiche innovative nel campo della tutela ambientale?».

Torniamo al caso fiorentino. Posto che nessuno metta in discussione il diritto di manifestare né che si voglia porre in dubbio l'importanza dei temi ambientali, la questione appare non poco problematica. E questo almeno per due ragioni. In primo luogo, non si capisce per quale motivo una scuola debba ces-

sare in anticipo le proprie attività per la concomitanza con uno sciopero. Chi ha tutelato coloro che magari avrebbero voluto fare normalmente lezione?

In secondo luogo, che forma di protesta è uno sciopero non solo autorizzato, ma di fatto imposto dalla scuola? Un simile comportamento da parte dell'istituto annulla il significato stesso dello sciopero. Accettando questo schema, se la scuola stessa chiude per permettere la partecipazione alle manifestazioni, che fine fa la dimensione della protesta?

Paradossi logici di un contesto generale non poco illogico. Un contesto che pretende contraddittoriamente di coniugare spontaneismo emotivo e razionalità, freddi dati e invettive furibonde, competenza scientifica e sedicenti profetiche. E, in un tale quadro, il ruolo della scuola non sembra poi troppo chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Ghiberti"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado

Via di Scandicci, 20 - 50143- Firenze

Tel.055/71016 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 - C.M FIIC84200V

[e-mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT) - fiic84200v@istruzione.it www.icghibertifirenze.edu.it

Prot. n. Vedi signature

Firenze, 30 settembre 2019

Al Direttore del LaVerita

redazione@laverita.info

Oggetto: Richiesta rettifica articolo del 28 settembre u.s. "A Firenze lo sciopero è obbligatorio"

Egregio Direttore,

sono Annalisa Savino, preside dell'Istituto Comprensivo Ghiberti di Firenze a cui il Suo giornale ha dedicato un articolo in data 28 settembre 2019, a firma di Stefano Graziosi. Nello stesso sono state fornite ai lettori informazioni scorrette e false sul mio operato di cui chiedo l'immediata rettifica da parte della redazione, accompagnata da pubbliche scuse.

Con la mia circolare ho comunicato che, viste le dichiarazioni di adesioni allo sciopero da parte del personale, l'orario per chi sarebbe entrato a scuola sarebbe stato riorganizzato sulle ore iniziali della mattina, con un'ovvia riduzione dovuta all'assenza in servizio di un numero cospicuo di docenti.

Molto probabilmente, né la lettrice che ha segnalato il (mis)fatto, né il giornalista che ne ha tratto un articolo diffamante per la mia persona - oltre che per la reputazione della scuola - conoscono la normativa in vigore. Non sanno, infatti, che non si è trattato di una mia iniziativa personale perché ho semplicemente applicato la legge 146/90 che, per quanto concerne la scuola, prevede la possibilità per il dirigente scolastico di riorganizzare il servizio, disponendo la riduzione dell'orario di lezione nei casi di una massiccia adesione allo sciopero da parte del personale. Di queste disposizioni legislative, recepite dal nostro Regolamento di Istituto, ho premura di avvisare all'inizio di ciascun anno scolastico i genitori con una nota sul comportamento da adottare in caso di sciopero. La allego alla presente, nel caso possa essere utile.

L'alternativa alla circolare al centro del Vostro articolo, sarebbe stata non dare a chi voleva entrare a scuola nemmeno la possibilità di fare due ore di lezione. La riarticolazione/riduzione dell'orario è stata organizzata per tutelare il diritto allo studio di tutti, anche di chi non sarebbe andato alla manifestazione.

Si legge nell'articolo che io avrei imposto uno sciopero e che avrei chiuso la scuola per permettere la partecipazione alla manifestazione. Niente di più falso. Preciso che tre plessi, sui quattro che compongono l'Istituto Comprensivo Ghiberti, hanno svolto il regolare orario scolastico. La disposizione di riorganizzazione su due ore ha riguardato soltanto la scuola secondaria ed è la dimostrazione del fatto che ho operato con la massima attenzione affinché non venisse disperso neanche un minuto dell'orario di servizio dei docenti non in sciopero: tempo da dedicare comunque ai ragazzi con l'accortezza di non ledere il diritto di chi avrebbe scioperato.

Si tratta di situazioni complesse che richiedono l'attenzione ai diritti di diverse componenti e il rispetto delle procedure previste dalla Legge alle quali ho puntualmente ottemperato nelle condizioni date.

Peraltro, pur condividendo le ragioni della manifestazione mondiale di venerdì scorso, io non ero favorevole allo sciopero, né particolarmente in accordo con la circolare ministeriale destinata agli studenti. Eppure ho operato senza alcun condizionamento.

Esigo pertanto che il giornale smentisca quanto pubblicato e mi riservo di valutare ogni azione a tutela della mia onorabilità.

Allego alla presente anche l'“Accordo Nazionale attuativo della Legge n.146 del 1990, allegato al Contratto Nazionale sottoscritto il 29 maggio 1999” e a tutt'oggi in vigore. Raccomando, in particolare, la lettura del comma 3 dell'articolo 2.

Distinti saluti,

La dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Ghiberti"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze

Tel.055/71016 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 - C.M FIIC84200V

[e-mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT) - fiic84200v@istruzione.it www.icghibertifirenze.edu.it

Prot. n. Vedi signature

Firenze, 30 settembre 2019

Alle famiglie
Al personale
IC Ghiberti

Oggetto: comportamento in caso di sciopero e informazione corretta

Gentilissimi,

vi allego nuovamente la circolare n.20 inviata a tutte le famiglie a inizio anno scolastico con oggetto "organizzazione della scuola secondaria in caso di sciopero".

Lo faccio per ulteriore chiarezza, affinché si possa capire che quanto pubblicato sul quotidiano *La Verità* in data 28 settembre 2019 è lesivo della mia onorabilità di pubblico ufficiale oltre che della mia persona.

Ritengo importante evidenziare che, come in altri casi di sciopero del personale, ho operato in totale trasparenza e senza alcun condizionamento, muovendomi tra le possibilità che la legge mi consente cercando di tutelare tutti i diritti che entrano in gioco quando viene indetto uno sciopero. Vi invito anche a leggere l'articolo 70 del Regolamento di Istituto che disciplina tutta la procedura.

Lo scorso anno, nell'ambito di un progetto dedicato alla Costituzione, ci siamo soffermati sull'articolo 21, e abbiamo approfondito il diritto e il dovere all'informazione corretta. Anche per questo credo che sia doveroso pretendere che vengano date notizie che corrispondano alla verità dei fatti e opporsi al tentativo di strumentalizzare la scuola per battaglie che non le appartengono.

Si allegano:

- circolare n.20 "Organizzazione della scuola secondaria in caso di sciopero"
- foto articolo del quotidiano *La Verità*
- lettera al giornale inviata in data odierna dalla sottoscritta
- Accordo Nazionale attuativo della Legge 146/90 (si legga art. 2, comma 3).

Cordiali saluti

La dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino

Allegato al CCNL 1998/2001
sottoscritto il 29 maggio 1999

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

ART. 1
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

- a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
- b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di temperare l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
- c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla

comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi.

4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio.

I capi d'istituto e gli organi dell'Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.

In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 4

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere costituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.